



## 9. IL TERZO PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CRC

L'Italia ha finalmente provveduto alla ratifica del III Protocollo Opzionale alla CRC<sup>122</sup>, accogliendo così la Raccomandazione che il Gruppo CRC ha indirizzato alle Istituzioni nazionali a partire dal 5° Rapporto del 2012<sup>123</sup>. I Paesi che hanno ratificato il Trattato sono attualmente 26<sup>124</sup>.

Il 18 dicembre 2015 è entrata in vigore la **Legge n. 199 del 16 novembre 2015** sulla "Ratifica ed esecuzione del Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione delle comunicazioni, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011"<sup>125</sup>. Le norme del Protocollo sono quindi ora direttamente applicabili anche all'Italia.

Sarà dunque da oggi possibile presentare denunce al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con sede a Ginevra, nel caso in cui si verificassero violazioni dei diritti dei minori, riconosciute dalla CRC e compiute in Italia, riconducibili alla responsabilità degli Stati sui quali ricade l'impegno a rispettare e far rispettare i diritti della CRC all'interno del proprio territorio, attraverso le proprie

istituzioni e le procedure, giurisdizionali o amministrative, previste internamente<sup>126</sup>.

La novità sta nella possibilità di servirsi di una strada diretta e concreta per la difesa dei diritti delle persone di minore età, o di loro intere categorie, da parte dei singoli cittadini e di Associazioni che possono presentare "comunicazioni individuali".

Tra le condizioni cui è sottoposta la ricevibilità delle denunce, si segnala il previo esperimento delle azioni previste a livello nazionale per la difesa dei diritti: è dunque necessario che siano stati già avviati e conclusi tutti i rimedi, giurisdizionali o amministrativi, previsti dalla legge italiana; tale condizione rappresenta, di fatto, un rafforzamento delle tutele disponibili, perché potranno essere presentati reclami anche quando in Italia determinati meccanismi di difesa dei diritti non esistano o non si siano rivelati efficaci<sup>127</sup>.

I principi e le procedure che regolano il funzionamento del Comitato ONU nel quadro del III Protocollo sono contenuti nel documento CRC/C/62/3, che lo stesso Comitato ONU ha emanato in attuazione dell'art. 3<sup>128</sup>. Fra le 49 regole previste, si segnalano: i principi generali del superiore interesse del minore e del rispetto dell'opinione del minore; il principio di "speditezza" nella trattazione dei dossier;

<sup>122</sup> Il Terzo Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sulle procedure di comunicazione, è stato adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione A/RES/66/138 del 2011. Cfr. [http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/GA\\_resolution\\_OP\\_-\\_ENG.pdf](http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/GA_resolution_OP_-_ENG.pdf)

<sup>123</sup> Per maggiori informazioni sul monitoraggio del Gruppo CRC e sullo stato di ratifica del Protocollo, cfr. <http://www.gruppocrc.net/iprotocolli-opzionali-alla-crc-opac-opsc-e-op3>

<sup>124</sup> Come segnalato nel precedente Rapporto, il Trattato è entrato in vigore il 14 aprile 2014. Nell'ultimo anno il Protocollo Opzionale è stato sottoscritto dalla Repubblica Ceca, che lo ha anche ratificato il 2 dicembre 2015, e da Cile (1 settembre 2015), Mongolia (28 settembre 2015), Lituania (30 settembre 2015), Finlandia (12 novembre 2015), Perù (6 gennaio 2016), Lussemburgo (12 febbraio 2016), Francia (7 gennaio 2016) e Danimarca, che non era tra i Paesi che hanno preso parte ai negoziati, ma ha ugualmente effettuato l'accessione il 7 ottobre 2015. Lo stato delle varie ratifiche si può monitorare qui:

[http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mdsg\\_no=IV-11-d&chapter=4&lang=en](http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mdsg_no=IV-11-d&chapter=4&lang=en)

<sup>125</sup> Legge 199 del 16 novembre 2015, pubblicata in G.U. n. 293 del 17 dicembre 2015: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;199>. L'Italia aveva firmato il Trattato in data 28 febbraio 2012. Per i dettagli dell'iter che l'approvazione di questa Legge ha seguito a livello parlamentare, si veda:

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00801422.pdf>

<sup>126</sup> Per il dettaglio sulle modalità da seguire per presentare "comunicazioni" e denunce, come pure per lo svolgimento delle procedure che con queste segnalazioni verranno attivate, secondo il Trattato, si rinvia al 5° Rapporto CRC, pagg. 10-11, e al 7° Rapporto CRC, pagg. 39-40: cfr. <http://www.gruppocrc.net/La-legislazioneitaliana-II-Terzo>

<sup>127</sup> Per ulteriori dettagli sulle condizioni di ricevibilità delle denunce, cfr. 5° Rapporto CRC, pag. 10.

<sup>128</sup> Per il testo completo (in versione inglese, francese e spagnola) del documento, del 16 aprile 2013, si veda: [http://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/62/3&Lang=en](http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/62/3&Lang=en)



il divieto di diffusione dei dati personali relativi alle denunce presentate, senza l'espresso consenso delle parti interessate; e, infine, la tutela dei soggetti che hanno presentato le denunce<sup>129</sup>.

Nel corso di questi primi due anni, da quanto il Protocollo Opzionale è entrato in vigore, risulta pubblicata una sola decisione, relativa a una segnalazione presentata nel settembre 2014 contro lo Stato spagnolo per violazione di diritti riconosciuti dalla CRC<sup>130</sup>.

Le Raccomandazioni del Gruppo contenute nello scorso Rapporto risultano rispettate solo in parte: l'Italia non ha infatti provveduto alla comunicazione prevista nell'articolo 12 del Trattato e non ha quindi acconsentito a sottoporsi a segnalazioni provenienti da altri Stati rispetto alle violazioni dei diritti dei minorenni compiute da parte propria<sup>131</sup>. Allo stesso modo, non è stata effettuata alcuna comunicazione da parte del nostro Paese con riferimento all'articolo 13, che prevede procedure speciali per il caso di "violazioni gravi o sistematiche"<sup>132</sup>.

Il Gruppo CRC evidenzia infine come per dare efficacia alla nuova Legge sia imprescindibile che i minorenni interessati, e i loro rappresentanti, conoscano gli strumenti offerti dalla legge stessa per difendere i diritti riconosciuti dalla CRC e siano messi in grado di utilizzarli<sup>133</sup>.

Pertanto il **Gruppo CRC** raccomanda:

1. Al **Governmento** e al **Parlamento** di procedere come possibile effettuando le dichiarazioni opzionali previste negli articoli 12 e 13 del Protocollo, che consentiranno, rispettivamente, di ricevere segnalazioni da altri Stati e di consentire nei propri confronti la procedura d'inchiesta in caso di violazioni gravi o sistematiche;
2. Al **Governmento** e, per esso, a tutti i **Ministeri** competenti di dare attuazione all'articolo 17 del Protocollo, informando con adeguati mezzi l'intera società civile e gli stessi minorenni dell'esistenza del Protocollo Opzionale e dei nuovi strumenti in difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in esso previsti.

<sup>129</sup> Nel merito, è previsto che il Comitato richieda allo Stato, sotto la cui giurisdizione si trovano i soggetti denunciati violazioni, di adottare specifiche misure al fine di evitare ripercussioni o danni a loro carico, proprio per effetto delle denunce presentate o per il fatto di collaborare con il Comitato.

<sup>130</sup> Si tratta della segnalazione di un ragazzo di nazionalità ghanese, che lamentava di essere stato registrato in Spagna come diciannovenne allorché era minorenne straniero non accompagnato, con violazione degli articoli 3, 8, 18, 20, 27 e 29 della CRC. Tuttavia la pratica risulta dichiarata inammissibile dal Comitato ONU, e dunque non esaminata nel merito, perché i fatti erano relativi a periodi precedenti all'entrata in vigore del Terzo Protocollo Opzionale, avvenuta il 14 aprile 2014. Per approfondimenti sulla giurisprudenza del Comitato ONU per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, si veda: <http://juris.ohchr.org/Search/Results>.

<sup>131</sup> Si tratta del controllo c.d. "orizzontale" fra Stati ed è riferito a responsabilità riconducibili a organi interni e/o istituzioni nazionali. Sono solo 7 i Paesi che hanno ad oggi acconsentito a sottoporsi a questo tipo di controllo: Albania, Belgio, Cile, Finlandia, Germania, Portogallo e Slovacchia.

<sup>132</sup> Risulta avere aderito alle segnalazioni previste nell'articolo 13 solo il Principato di Monaco.

<sup>133</sup> Si segnalano l'opuscolo divulgativo preparato dal Comitato Italiano dell'UNICEF (cfr. <http://www.unicef.it/doc/6091/pubblicazioni/protocolloopzionale-3-convenzione-diritti-infanzia-su-procedure-di-reclamo.htm>) e il manuale del CRIN – Child Rights International Network ([https://www.crin.org/sites/default/files/crc\\_complaints\\_mechanism\\_toolkit.pdf](https://www.crin.org/sites/default/files/crc_complaints_mechanism_toolkit.pdf)).